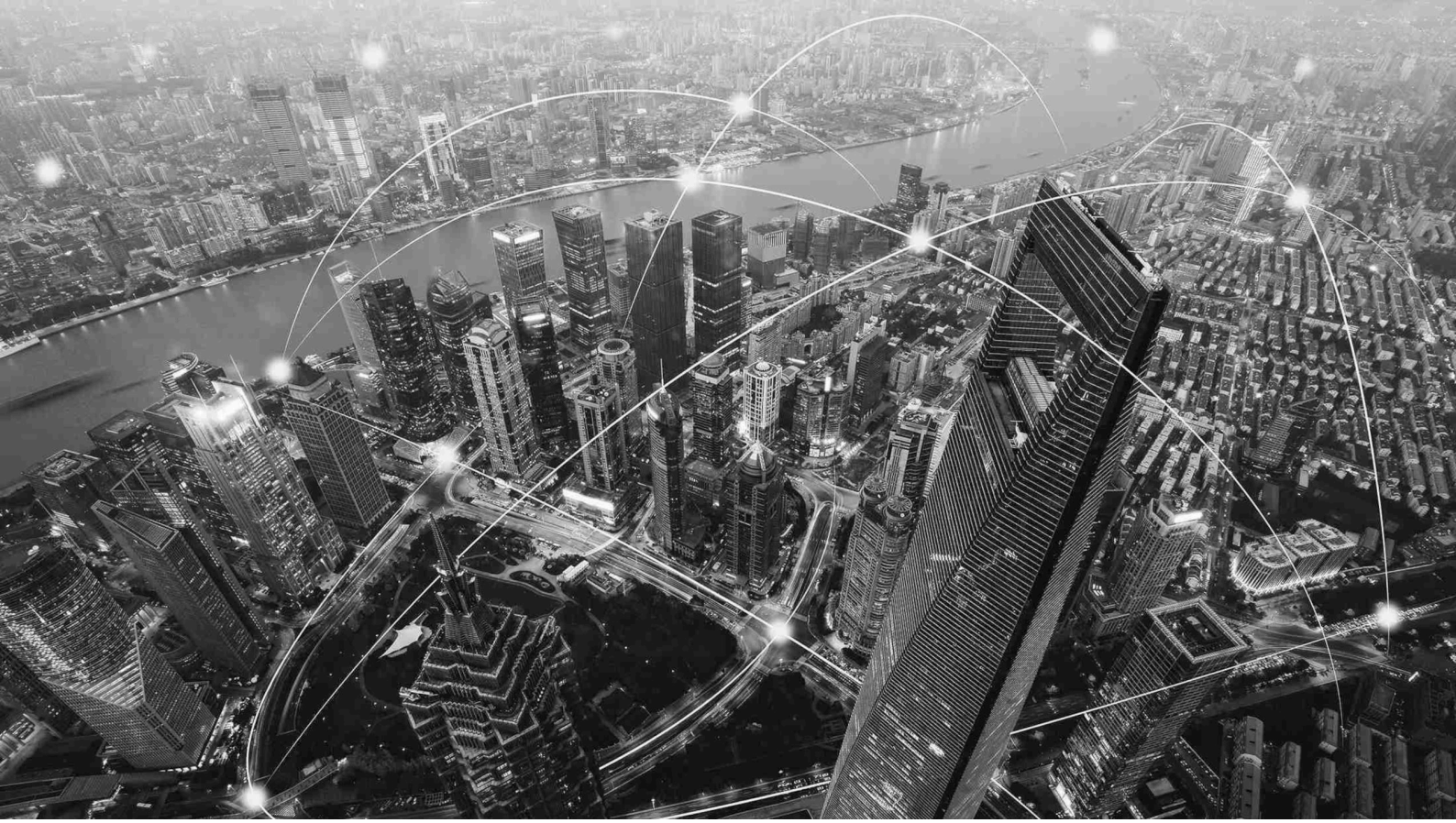


NEWSLETTER

anno 12° - newsletter 12/2025
Aggiornata al 31 dicembre 2025

PRIMO PIANO

AMLA: norme tecniche per la selezione degli enti sottoposti a vigilanza diretta:

In data 16 dicembre 2025, l’Autorità europea per l’Antiriciclaggio (AMLA) ha pubblicato la versione definitiva del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che stabiliscono i criteri per individuare gli enti sottoposti alla vigilanza diretta della nuova Autorità.

AMLA: standard tecnici sul rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati:

In data 18 dicembre 2025, l’Autorità europea per l’Antiriciclaggio (AMLA) ha pubblicato la bozza finale del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla valutazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati.

UIF: pubblicate nuove istruzioni sulle segnalazioni di operazioni sospette:

Con provvedimento del 18 dicembre 2025, la UIF ha emanato le istruzioni per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) relativamente ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati e l’efficacia dei controlli antiriciclaggio.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. Commissione Europea: semplificazione del quadro normativo e di vigilanza dei mercati finanziari UE 3
1.2. CRD: EBA avvia la consultazione sugli RTS e ITS in merito alla vigilanza prudenziale delle operazioni straordinarie 3
1.3. CRR 3: pubblicato in GU dell'UE il Regolamento di Esecuzione sulle segnalazioni degli enti in materia di rischio operativo vigenti fino al 31 dicembre 2026 3
1.4. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2303 sugli standard per la presentazione dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento 4
1.5. BCE: pubblicate le raccomandazioni sulla semplificazione della normativa bancaria UE 5
1.6. AMLA: norme tecniche per la selezione degli enti sottoposti a vigilanza diretta 5
1.7. AMLA: selezione enti sottoposti a vigilanza diretta e modalità di cooperazione sulla raccolta dati 5
1.8. Omnibus I: il Parlamento UE approva la semplificazione della CSRD e CSDDD 6
1.9. ESMA: pubblicata una ricerca sull'impatto delle proprie linee guida sulla denominazione dei fondi 6
1.10. AMLA: standard tecnici sul rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati 7
1.11. Commissione Europea: pubblicato il Regolamento Delegato 2025/1775 sulla definizione di armi vietate 7
2. Legislazione nazionale 8
2.1. Gazzetta Ufficiale: pubblicato il D.lgs. n. 185/2025 di recepimento della Direttiva Daisy Chains 2 8
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 9
3.1. CONSOB: introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività 9
3.2. Banca d'Italia: aggiornamento circolare sugli obblighi di segnalazioni degli emittenti di EMT e ART 9
3.3. CONSOB: pubblicato il nuovo Quaderno di Finanza "Investitori retail e finanza sostenibile" 9
3.4. Banca d'Italia, Consob e IVASS: aggiornamento della Guida nazionale TIBER-IT 10
3.5. UIF: pubblicate nuove istruzioni sulle segnalazioni di operazioni sospette 10
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 12
4.1. ESMA: avvio di un'azione di vigilanza comune sui conflitti di interesse nella distribuzione di strumenti finanziari. 12
4.2. CSRD: pubblicazione del progetto di ESRS da parte dell'EFRAG 12
4.3. RCAP: pubblicato l'aggiornamento del Manuale per le valutazioni delle giurisdizioni da parte del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria 12
4.4. G7 CEG: pubblicati i principi guida per una risposta coordinata agli incidenti informatici nel settore finanziario 13
4.5. CONSOB: scadenza del periodo transitorio per l'adeguamento al MiCAR da parte dei VASP 13
4.6. Banca d'Italia: pubblicati i dati aggregati sulle segnalazioni antiriciclaggio del 2024 13
4.7. Solvency II: pubblicati orientamenti nuovi e aggiornati sulla vigilanza di gruppo, sulle imprese partecipate e sulla valutazione dei modelli interni da parte di EIOPA 14
4.8. Comitato di Basilea: pubblicati i nuovi principi per la gestione del rischio di terze parti 14
4.9. CRR3: pubblicato il progetto finale di modifiche agli standard tecnici di regolamentazione (RTS) 15
4.10. BCE: pubblicato l'indirizzo sull'approccio di vigilanza alle esposizioni deteriorate degli enti meno significativi 15
4.11. EBA: pubblicate le Q&A sui costi del personale ai sensi del DORA 16
4.12. CRR: pubblicati i nuovi RTS sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale 16
4.13. Omnibus I: la Commissione UE pubblica le linee guida in materia di informativa di sostenibilità 17
4.14. BCE: semplificazione delle procedure per il riacquisto di azioni proprie e le cartolarizzazioni 17
4.15. EBA: aggiornamento linee guida sulla riservatezza dei Paesi Terzi 18
4.16. Consiglio UE: definita la propria posizione negoziale sull'Euro digitale 18

1. Legislazione europea

1.1. Commissione Europea: semplificazione del quadro normativo e di vigilanza dei mercati finanziari UE

Tutti gli operatori

In data 4 dicembre 2025, la Commissione Europea ha adottato un pacchetto completo di misure volte a creare un sistema finanziario più integrato, efficiente e competitivo, offrendo ai cittadini dell'UE migliori opzioni per accrescere il proprio patrimonio e aiutando le imprese ad accedere ai finanziamenti.

Le misure proposte hanno lo scopo di:

- rimuovere gli ostacoli all'integrazione dei mercati e sfruttare le economie di scala;
- facilitare l'innovazione;
- snellire e migliorare la vigilanza;
- semplificare e ridurre gli oneri.

Le proposte dovranno ora essere negoziate e approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio UE.

Per consultare il comunicato stampa della Commissione, cliccare qui.

1.2. CRD: EBA avvia la consultazione sugli RTS e ITS in merito alla vigilanza prudenziale delle operazioni straordinarie

Banca

In data 5 dicembre 2025, EBA ha pubblicato un documento di consultazione sui progetti di standard tecnici (RTS e ITS) relativi alla vigilanza prudenziale di eventuali operazioni straordinarie che coinvolgano enti creditizi, ai sensi della CRD, come acquisizioni rilevanti, trasferimenti rilevanti di attività o passività, nonché alle fusioni e scissioni.

Le norme sono volte a sostenere il consolidamento bancario e ad approfondire l'integrazione del mercato dell'UE, chiarendo le aspettative di vigilanza, riducendo l'incertezza normativa e garantendo una valutazione prudenziale coerente in tutta l'UE.

Il progetto di RTS stabilisce gli elementi richiesti per le notifiche, delinea la metodologia di valutazione e descrive in dettaglio le procedure applicabili alle operazioni rilevanti.

Il progetto di ITS stabilisce procedure chiare per la cooperazione tra le autorità che vigilano sugli enti coinvolti in acquisizioni, fusioni o scissioni rilevanti.

La consultazione resterà aperta fino al 5 marzo 2026. Per consultarla, cliccare qui.

1.3. CRR 3: pubblicato in GU dell'UE il Regolamento di Esecuzione sulle segnalazioni degli enti in materia di rischio operativo vigenti fino al 31 dicembre 2026

Banca, SIM

In data 09 dicembre 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/2475** che modifica il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/3117** per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni

degli enti a fini di vigilanza di rischio operativo.

Le modifiche apportate al CRR (Regolamento 575/2013/UE) da parte del **CRR 3 (Regolamento (UE) 2024/1623)** hanno reso necessaria l'introduzione di ulteriori modelli per assicurare che le segnalazioni degli enti fossero conformi al nuovo quadro vigente. L'aggiornamento di tali modelli (già avvenuto con il Regolamento di esecuzione UE 2024/3117) è stato possibile solo a seguito di ulteriori sviluppi tecnici dei requisiti per il rischio operativo a proposito: della specificazione delle componenti dell'indicatore di attività, degli elementi da escludere da tale indicatore e della loro assegnazione alle celle corrispondenti del modello per le segnalazioni.

Avendo il Regolamento delegato (UE) 2025/1496 rinviato al 10 gennaio 2027 la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, si è reso necessario mantenere, senza apportarvi modifiche, gli obblighi di segnalazione vigenti in materia di requisiti per il rischio di mercato che si applicano fino al 31 dicembre 2026 e, dunque, prorogare le disposizioni transitorie di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.

Conseguentemente, viene rinviato di un ulteriore anno l'abrogazione delle pertinenti disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, modificando allo scopo il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.4. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2303 sugli standard per la presentazione dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Banca, SIM

In data 10 dicembre 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2303** del 14 novembre 2025 contenente le norme tecniche di attuazione sulle procedure, i moduli e i modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento, ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).

Il presente Regolamento aggiorna la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione (che era stata introdotta con il Regolamento di esecuzione UE 2018/1624) allo scopo di estendere gli obblighi di segnalazione imposti alle entità soggette a risoluzione anche alle altre entità giuridiche pertinenti del gruppo, secondo soglie predeterminate.

Suddetti obblighi saranno stabiliti a livello individuale, subconsolidato o consolidato, in modo da garantire la proporzionalità e non compromettere un'efficace pianificazione della risoluzione.

Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, è adottato un modello unico di punti di dati (Allegati I e II) che rappresenta strutturalmente le voci, individua tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione e riporta tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.

A norma dell'art. 11, par. 2, della BRRD, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a collaborare per ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione: pertanto, viene mantenuta la procedura di cooperazione fra autorità introdotta dal

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624: se le informazioni saranno disponibili presso una autorità competente, quest'ultima le trasmetterà direttamente all'autorità di risoluzione.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.5. BCE: pubblicate le raccomandazioni sulla semplificazione della normativa bancaria UE

Banca

In data 11 dicembre 2025, la BCE ha pubblicato le raccomandazioni formulate dalla Task force ad alto livello, costituita nei mesi scorsi, volte a semplificare la normativa bancaria europea.

L'obiettivo è quello di individuare le complessità all'interno del quadro europeo di regolamentazione, vigilanza e segnalazione che potrebbero ostacolare la competitività delle banche dell'area dell'euro e imporre loro un onere eccessivo, compromettendone potenzialmente la capacità di fornire servizi all'economia reale.

Le raccomandazioni, approvate dal Consiglio direttivo, saranno presentate alla Commissione europea, che elaborerà nel 2026 una relazione sulla situazione complessiva del sistema bancario europeo.

Per consultare le raccomandazioni, cliccare qui.

1.6. AMLA: norme tecniche per la selezione degli enti sottoposti a vigilanza diretta

Tutti gli operatori

In data 16 dicembre 2025, l'Autorità europea per l'Antiriciclaggio (AMLA) ha pubblicato la versione definitiva del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che stabiliscono i criteri per individuare gli enti sottoposti alla vigilanza diretta della nuova Autorità, ai sensi dell'art. 12, par. 7, del Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AML).

La prima versione definitiva delle RTS, in seguito ad una pubblica consultazione promossa da EBA, era stata presentata da quest'ultima Autorità alla Commissione UE a fine ottobre 2025. A tale versione, ritenuta dall'AMLA in linea con i propri obiettivi, sono stati solo apportati chiarimenti minori che concernono in particolare l'applicazione delle RTS ai gruppi di istituti di credito e finanziari e agli istituti di credito e finanziari che operano tramite succursali, al fine di garantirne un'applicazione coerente.

Sulla base della metodologia definita nel progetto di RTS, AMLA selezionerà le entità più complesse e ad alto rischio con una presenza significativa nell'UE, con l'obiettivo di fornire un approccio coordinato e coerente alla vigilanza transfrontaliera AML/CFT.

Per consultare il Progetto, cliccare qui.

1.7. AMLA: selezione enti sottoposti a vigilanza diretta e modalità di cooperazione sulla raccolta dati

Tutti gli operatori

In data 16 dicembre 2025, l'Autorità europea per l'Antiriciclaggio (AMLA) ha avviato una consultazione, aperta fino al 27 gennaio 2026, sul progetto di norme tecniche di attuazione riguardanti la cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza finanziaria nel contesto della

vigilanza diretta.

Dal 2028, AMLA supervisionerà direttamente i soggetti obbligati nel settore finanziario che operano in almeno sei Stati membri e presentano un elevato profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Il progetto di ITS, nello specificare come verrà svolto il processo di selezione dei soggetti obbligati, svolge un ruolo fondamentale nel garantire continuità e coerenza nella vigilanza AML/CFT in tutta l'UE, rispondendo alle questioni operative che sorgono durante il passaggio tra vigilanza nazionale ed europea.

Per consultare la Consultazione AMLA, cliccare qui.

1.8. Omnibus I: il Parlamento UE approva la semplificazione della CSRD e CSDDD

Tutti gli operatori

In data 16 dicembre 2025, il Parlamento Europeo ha approvato il testo, concordato tra il Consiglio e il Parlamento stesso in data 9 dicembre 2025, volto a ridurre in modo sostanziale il perimetro di applicazione della Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e della Direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD).

Con riferimento alla CSRD, l'obbligo di rendicontazione, ossia l'obbligo per le aziende di rendere pubblici i dati sul proprio impatto sull'ambiente e le persone, viene limitato alle imprese UE con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro e alle imprese extra UE con un fatturato netto di oltre 450 milioni di euro nell'UE, e le loro succursali e imprese "figlie" con un fatturato superiore a 200 milioni di euro nell'Unione. Gli obblighi di rendicontazione verranno inoltre ridotti e la rendicontazione settoriale diventerà volontaria.

Con riguardo alla CSDDD, le imprese tenute a esercitare la due diligence volta a individuare le strategie per mitigare il loro impatto negativo sulle persone e sul pianeta, saranno:

- le società con un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di euro e più di 5.000 dipendenti se hanno sede nell'UE;
- le società con fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliari di euro nell'UE se hanno sede al di fuori dell'UE.

Vengono inoltre eliminati i piani di transizione obbligatori e gli adempimenti standardizzati non proporzionati.

Una volta adottata formalmente anche dal Consiglio, la direttiva in questione, di cui al pacchetto Omnibus I, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Per consultare il testo, cliccare qui.

1.9. ESMA: pubblicata una ricerca sull'impatto delle proprie linee guida sulla denominazione dei fondi

Tutti gli operatori

In data 17 dicembre 2025, ESMA ha pubblicato una ricerca sull'impatto determinato dalle proprie linee guida sull'utilizzo dei termini ESG e/o legati alla sostenibilità nella denominazione dei fondi.

In sintesi, lo studio ha rilevato che le linee guida ESMA hanno migliorato la coerenza nell'uso dei termini ESG, aumentando l'allineamento tra i nomi dei fondi e le loro effettive strategie di investimento, così come la tutela degli investitori, riducendo il rischio di greenwashing. È stato inoltre evidenziato che il 64% dei fondi oggetto di indagine ha cambiato nome (nella maggior parte dei casi per evitare l'uso di termini ESG), mentre il 56% ha aggiornato le proprie politiche di investimento per rafforzare la propria attenzione alla sostenibilità.

Per consultare la ricerca, cliccare qui.

1.10. AMLA: standard tecnici sul rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati

Tutti gli operatori

In data 18 dicembre 2025, l'Autorità europea per l'Antiriciclaggio (AMLA) ha pubblicato la bozza finale del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla valutazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art.40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1620 (Direttiva AML VI).

La metodologia deve definire in sostanza come le autorità di vigilanza classificano i profili di rischio intrinseco e residuo e determina la frequenza con cui tali profili di rischio devono essere rivisti. Tale metodologia, una volta applicata, informerà le strategie di vigilanza e i piani di ispezione delle singole autorità di vigilanza e creerà una comprensione condivisa dell'impatto che i diversi fattori di rischio hanno sull'esposizione complessiva al rischio delle entità obbligate. Ciò al fine di adottare un approccio armonizzato che garantisca l'efficienza operativa, con risultati affidabili e comparabili in futuro.

La bozza di RTS si applica alle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza AML/CFT delle entità obbligate del settore finanziario e verrà sottoposta alla Commissione europea per l'adozione prima di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Per consultare la bozza del progetto, cliccare qui.

1.11. Commissione Europea: pubblicato il Regolamento Delegato 2025/1775 sulla definizione di armi vietate

Tutti gli operatori

In data 30 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2025/1775 che modifica l'art. 12 del Regolamento Delegato (UE) 2020/1818 al fine di precisare la definizione di armi vietate rientranti nelle esclusioni previste per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. Gazzetta Ufficiale: pubblicato il D.lgs. n. 185/2025 di recepimento della Direttiva Daisy Chains 2

Banca

In data 11 dicembre 2025, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 185, di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/1174 (c.d. Daisy Chains 2), che modifica la Direttiva BRRD e il Regolamento SRM, per alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) degli enti creditizi.

Si ricorda che la disciplina del MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), garantisce che le banche abbiano la capacità di assorbire perdite e di essere ricapitalizzate senza ricorrere a fondi pubblici.

Il decreto legislativo in oggetto, nell'ottica di una maggiore coerenza con le regole europee in tema di MREL, rafforza gli strumenti di gestione delle crisi nei gruppi con catene partecipative complesse e chiarisce lo statuto degli enti designati per la liquidazione, con un bilanciamento tra stabilità finanziaria e riduzione del ricorso a fondi pubblici.

Tra le principali modifiche introdotte dal Decreto si segnalano:

- una nuova definizione di "ente designato per la liquidazione" all'art. 1 D. Lgs. 180/2015 (di attuazione della BRRD) e la modifica dell'art. 16-bis dello stesso decreto, che prevede la regola generale della non determinazione del MREL per tali enti, ma con possibilità di intervento discrezione di Banca d'Italia (nuovi commi 1-bis e 1-ter);
- gli adeguamenti all'art. 16-ter del D. Lgs. 180/2015, per esentare gli enti dalla decisione di applicazione del MREL a certe condizioni;
- la riforma dell'art. 16-quinquies, che disciplina le risorse utilizzabili dagli enti soggetti a liquidazione per soddisfare il requisito e introduce esenzioni dall'obbligo di deduzione per le entità intermedie, con soglia di rilevanza del 7% dei fondi propri e passività computabili;
- la modifica dell'art. 16-octies, che consente a Banca d'Italia di fissare il MREL su base consolidata per soggetti controllati da un ente designato per la risoluzione, stabilendo le passività che possono concorrere al requisito;
- le modifiche all'art. 16-undecies, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare criteri e frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione al pubblico per gli enti per i quali sia stato fissato il MREL
- l'aggiornamento dell'art. 16-duodecies, che include la determinazione del MREL interno su base sub-consolidata nelle comunicazioni EBA.

Per consultare il Decreto, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. CONSOB: introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività

CASP, Operatore Crypto

In data 01 dicembre 2025, è stata pubblicata la delibera CONSOB n. 23700 del 15 ottobre 2025 che ha introdotto l'obbligo di versamento del contributo di vigilanza da parte dei soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività, in considerazione dell'intervenuto adeguamento della normativa nazionale al Regolamento MiCA.

La determinazione del contributo è stata effettuata secondo criteri prudenziali e per analogia con processi di vigilanza già consolidati. Per la misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati nonché i termini e le modalità di versamento si rimanda alla tabella di cui all'art. 3 dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279 del 1 dicembre 2025, consultabile qui.

3.2. Banca d'Italia: aggiornamento circolare sugli obblighi di segnalazioni degli emittenti di EMT e ART

Banca, CASP, IMEL, IP, Operatore Crypto, SIM

In data 4 dicembre 2025, Banca d'Italia ha emanato il 18° aggiornamento della Circolare n. 286/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" al fine di disciplinare gli obblighi segnaletici degli intermediari che emettono token collegati ad attività (asset-referenced token – ART) e token di moneta elettronica (electronic money token - EMT) ai sensi della disciplina europea di riferimento.

Le nuove Disposizioni:

- in attuazione della discrezionalità prevista dell'articolo 22, par. 2, MiCAR, disciplinano i casi in cui gli intermediari che emettono ART e/o EMT sono tenuti a trasmettere le informazioni previste nei template S02.00, S03.01, S03.02 (valore del token emesso, entità e composizione della riserva di attività) previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 con riferimento alle emissioni di ART / EMT di importo inferiore a € 100 milioni;
- recepiscono gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea in tema di obblighi segnaletici per gli emittenti di ART / EMT prevedendo l'applicazione del template S03.03 (maturity ladder per la composizione della riserva di attività) anche per le emissioni di importo inferiore a € 100 milioni.

Gli obblighi segnaletici introdotti sono applicabili a decorrere dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2025.

Per consultare la Circolare 286/2013 – versione integrale del 3 dicembre 2025, cliccare qui.

Per consultare l'atto di emanazione del 18° aggiornamento, cliccare qui.

3.3. CONSOB: pubblicato il nuovo Quaderno di Finanza "Investitori retail e finanza sostenibile"

In data 10 dicembre 2025, CONSOB ha pubblicato il nuovo Quaderno di Finanza dedicato al

Tutti gli operatori

tema “Investitori retail e finanza sostenibile”. Lo studio mostra come un maggior accesso alle informazioni sulla finanza sostenibile, se da un lato accresce la conoscenza verso i prodotti sostenibili, dall’altro aumenti il rischio che un’eccessiva fiducia dei risparmiatori nelle proprie competenze porti a scelte di investimento non consapevoli.

In tal senso, viene sottolineato il ruolo positivo della consulenza finanziaria nelle scelte di investimento ESG, quale strumento di supporto per orientare i risparmiatori verso decisioni più consapevoli e coerenti con i propri obiettivi di sostenibilità.

Per consultare il Quaderno, cliccare qui.

3.4. Banca d’Italia, Consob e IVASS: aggiornamento della Guida nazionale TIBER-IT

Tutti gli operatori

Con comunicazione congiunta dell’11 dicembre 2025 Banca d'Italia, CONSOB e IVASS hanno annunciato il primo aggiornamento della Guida Nazionale TIBER-IT per lo svolgimento dei test avanzati di cybersicurezza (TLPT), al fine di recepire le novità del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).

Per conseguire un elevato livello di resilienza operativa digitale del sistema finanziario, DORA prevede che talune entità finanziare, identificate dalle competenti autorità secondo criteri quali-quantitativi, svolgano obbligatoriamente, con cadenza almeno triennale, test di tipo Threat-Led Penetration Testing (TLPT) sui propri sistemi ICT.

La Guida offre una metodologia e un modello operativo utilizzabili sia per i test di tipo volontario, sia per i TLPT obbligatori ai sensi di DORA, questi ultimi svolti dalle entità finanziarie identificate da Banca d’Italia, Consob e IVASS.

Per consultate il comunicato, cliccare qui.

Per consultate la Guida, cliccare qui.

3.5. UIF: pubblicate nuove istruzioni sulle segnalazioni di operazioni sospette

Tutti gli operatori

Con provvedimento del 18 dicembre 2025, la UIF ha emanato le istruzioni per la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) relativamente ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei dati e l’efficacia dei controlli antiriciclaggio.

Le novità riguardano la struttura dei modelli, l’integrazione di informazioni più dettagliate sui soggetti coinvolti e l’uso di codici specifici per qualificare le anomalie con l’avvertenza che i dati strutturati devono essere sempre accompagnati da una narrazione coerente e le banche e gli operatori finanziari devono evitare segnalazioni ridondanti e ripetitive. Particolare attenzione è dedicata alle operazioni connesse a cripto-attività e ai fenomeni di elusione tramite schemi complessi.

Le nuove regole istruzioni a rendere più tempestiva e completa la collaborazione tra operatori e autorità, rafforzando la capacità di individuare condotte sospette e prevenire il riciclaggio.

Per consultare il Provvedimento, cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. ESMA: avvio di un’azione di vigilanza comune sui conflitti di interesse nella distribuzione di strumenti finanziari.

Banca, SGR, SICAF, SICAV, SIM

Con comunicazione del 2 dicembre 2025, l’ESMA ha annunciato l’avvio di un’azione di vigilanza comune (Common Supervisory Action, CSA) con le autorità nazionali competenti sui conflitti di interesse nella distribuzione di strumenti finanziari. Ciò al fine di valutare il rispetto degli obblighi previsti dalla MiFID II da parte delle imprese che offrono prodotti di investimento ai clienti al dettaglio e rafforzare la tutela degli investitori.

L’azione di vigilanza si concentrerà:

- sul possibile impatto della remunerazione e degli incentivi del personale sui prodotti offerti agli investitori;
- sul ruolo delle piattaforme digitali nell'orientare gli investitori verso determinati prodotti;
- sulle modalità con cui le imprese gestiscono potenziali conflitti tra i propri profitti e le esigenze degli investitori al dettaglio.

La CSA sarà operativa nel corso del 2026.

Per consultare la comunicazione, cliccare qui.

4.2. CSRD: pubblicazione del progetto di ESRS da parte dell’EFRAG

Tutti gli operatori

In data 2 dicembre 2025, l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), su richiesta della Commissione Europea, ha pubblicato il progetto di standard europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS).

Obiettivo di tali standard è quello di ridurre significativamente l'onere di rendicontazione, pur mantenendo gli obiettivi fondamentali del Green Deal dell'UE.

Per consultare il Progetto, cliccare qui.

4.3. RCAP: pubblicato l’aggiornamento del Manuale per le valutazioni delle giurisdizioni da parte del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria

Banca

In data 3 dicembre 2025, il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha pubblicato la versione aggiornata del Manuale metodologico utilizzato nell’ambito del Programma di valutazione della coerenza normativa (RCAP), attraverso il quale viene verificata la completezza e la coerenza delle normative prudenziali nazionali rispetto al quadro regolamentare di Basilea.

L’aggiornamento, concepito come parte di un compendio flessibile soggetto a continua evoluzione, integra nuove linee guida specifiche per la valutazione delle revisioni di Basilea III in materia di attività ponderate per il rischio (RWA) e del quadro normativo relativo al coefficiente di leva finanziaria.

Suddetta versione sostituisce il precedente manuale RCAP, approvato nel giugno 2022, e

conferma l'impegno del Comitato a garantire un recepimento uniforme e coerente degli standard prudenziali a livello globale, rafforzando la comparabilità tra le diverse giurisdizioni e contribuendo alla stabilità del sistema finanziario internazionale.

Per consultare la versione aggiornata del Manuale, cliccare qui.

4.4. G7 CEG: pubblicati i principi guida per una risposta coordinata agli incidenti informatici nel settore finanziario

Tutti gli operatori

In data 3 dicembre 2025, il G7 Cyber Expert Group (CEG) ha pubblicato dei principi guida non vincolanti sulla risposta agli incidenti informatici nel settore finanziario.

Il documento *G7 Fundamental Elements of Collective Cyber Incident Response and Recovery in the Financial Sector (CCIRR),* rivolto alle autorità finanziarie, alle entità del settore e ai fornitori terzi, promuove un approccio coordinato e resiliente, capace di contenere l'impatto degli incidenti e tutelare la stabilità del sistema in un contesto di crescente digitalizzazione e di minacce globali.

Il documento è strutturato in tre pilastri generali: creazione, attivazione operativa e mantenimento nel tempo dell'accordo CCIRR.

Per consultare i Principi guida, cliccare qui.

4.5. CONSOB: scadenza del periodo transitorio per l'adeguamento al MiCAR da parte dei VASP

CASP, Operatore Crypto

Con comunicazione n. 16/25 del 4 dicembre 2025, CONSOB ha richiamato l'attenzione dei VASP (Virtual Asset Service Providers) sulla scadenza del 30 dicembre 2025, termine entro cui gli attuali operatori di cripto-attività dovranno adeguarsi al nuovo quadro MiCAR, richiedendo l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Il regime normativo attualmente in vigore in Italia per i VASP prevede la mera registrazione presso l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Diversamente, i CASP (Crypto-asset service provider) devono ottenere un'autorizzazione preventiva da parte delle Autorità di vigilanza ed essere poi sottoposti alla loro supervisione, requisito essenziale per continuare ad operare nell'Unione Europea.

L'attività di tali operatori sarà dunque preclusa in assenza della presentazione, anche a livello di gruppo, dell'istanza di autorizzazione ad offrire servizi al pubblico come CASP entro il 30 dicembre 2025. L'obiettivo è assicurare una transizione ordinata e trasparente verso il regime MiCAR, in coerenza con gli indirizzi ESMA.

Per consultare la comunicazione, cliccare qui.

Per consultare l'ESMA Statement, cliccare qui.

4.6. Banca d'Italia: pubblicati i dati aggregati sulle segnalazioni antiriciclaggio del 2024

Tutti gli operatori

In data 4 dicembre 2025, Banca d'Italia ha pubblicato i dati aggregati sulle segnalazioni antiriciclaggio del 2024, trasmesse dai soggetti vigilati nel 2025.

I dati sono aggregati per tipologia di intermediario e per ciascuna di essa fotografano:

- le caratteristiche della clientela e dei canali distributivi
- le caratteristiche dei presidi
- le risorse e la formazione
- le caratteristiche dei responsabili AML e SOS

Per consultare i dati, cliccare qui.

4.7. Solvency II: pubblicati orientamenti nuovi e aggiornati sulla vigilanza di gruppo, sulle imprese partecipate e sulla valutazione dei modelli interni da parte di EIOPA

Assicurazione

In data 5 dicembre 2025, in conseguenza delle revisioni apportate alla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), l'EIOPA ha pubblicato:

- le **Linee guida sulle esclusioni dalla vigilanza di gruppo**, chiarendo che l'esclusione di imprese dalla supervisione di gruppo è consentita solo in circostanze eccezionali e dev'essere adeguatamente giustificata. Per consultarle, cliccare qui
- le **Linee guida sul trattamento delle imprese partecipate** che, recependo le modifiche normative intervenute in materia di partecipazioni in imprese finanziarie e creditizie nonché di deduzione delle partecipazioni in relazione ai propri fondi, riducono il numero complessivo delle linee guida. Per consultarle, cliccare qui
- l'**Opinione aggiornata sulla valutazione dei modelli interni** che fornisce indicazioni alle autorità di vigilanza competenti per una valutazione coerente dei modelli interni che includono il Dynamic Volatility Adjustment (DVA) e contribuisce a favorire una convergenza delle pratiche di supervisione in materia di modelli interni. Per consultare l'Opinione, cliccare qui.

Le Linee guida rivedute entrano in vigore il 30 gennaio 2027. Fino a tale data, restano applicabili le Linee guida emanati nel 2015.

L'Opinione, invece, diventerà applicabile a partire dal 30 gennaio 2027.

4.8. Comitato di Basilea: pubblicati i nuovi principi per la gestione del rischio di terze parti

Banca

In data 10 dicembre 2025, il Comitato di Basilea ha sviluppato una serie di nuovi principi che, in considerazione del processo di digitalizzazione in corso e della conseguente dipendenza delle banche dai fornitori di servizi terzi, riflettono un'evoluzione del concetto tradizionale di outsourcing, estendendolo a una gamma più ampia di accordi con terze parti.

Nello specifico, i presenti principi stabiliscono una base comune che banche e autorità di vigilanza possono utilizzare per la gestione dei rischi connessi agli accordi con fornitori di

servizi terzi, garantendo coerenza e solidità dei controlli. Allo stesso tempo, i principi mantengono una flessibilità sufficiente per adattarsi all'evoluzione delle pratiche e dei quadri normativi nelle diverse giurisdizioni.

I nuovi principi sostituiscono quelli contenuti nel documento del 2005 del Forum congiunto "Outsourcing in Financial Services", limitatamente al settore bancario.

Per consultare i principi, cliccare qui.

4.9. CRR3: pubblicato il progetto finale di modifiche agli standard tecnici di regolamentazione (RTS)

Banca, SIM

In data 10 dicembre 2025, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il progetto finale di modifiche agli standard tecnici di regolamentazione (RTS) sui fattori che le autorità nazionali devono considerare nella valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio immobiliare.

Il progetto è stato elaborato in conformità all'articolo 124, paragrafo 11, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3).

Sulla base della valutazione delle modifiche introdotte dal CRR3 al trattamento delle esposizioni garantite da beni immobili nell'ambito dell'approccio standardizzato al rischio di credito, l'unica modifica proposta agli RTS esistenti consiste nell'aggiornamento dei riferimenti giuridici pertinenti, al fine di allinearli al nuovo framework normativo.

Per consultare il Progetto finale, cliccare qui.

4.10. BCE: pubblicato l'indirizzo sull'approccio di vigilanza alle esposizioni deteriorate degli enti meno significativi

Banca

Nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 10 dicembre 2025 è stato pubblicato l'indirizzo della BCE 2025/2595 sull'approccio di vigilanza delle autorità nazionali competenti alla copertura delle esposizioni deteriorate detenute da soggetti vigilati meno significativi.

La BCE garantisce l'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, in conformità al Regolamento (UE) n. 1024/2013 e al Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE: mentre le Autorità nazionali hanno la responsabilità primaria di riesaminare i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie attuati dagli enti creditizi classificati come meno significativi per assicurare una sana gestione e copertura dei rischi, la BCE, nel suo ruolo di sorveglianza, deve promuovere l'applicazione coerente di elevati standard di vigilanza nell'esecuzione di tali riesami.

L'indirizzo specifica l'approccio di vigilanza che le autorità nazionali competenti devono utilizzare per rivedere le politiche di accantonamento e il trattamento delle attività in termini di requisiti di fondi propri dei soggetti vigilati meno significativi stabiliti nello stesso Stato membro dell'autorità nazionale pertinente.

Come dimostrato dall'esperienza acquisita dalla BCE nel contesto dell'approccio di vigilanza seguito nei confronti dei soggetti vigilati significativi, una copertura sufficiente e tempestiva delle NPE promuove una gestione proattiva di tali esposizioni, la riduzione delle loro

consistenze e livelli di accantonamento commisurati ai rischi associati alla loro anzianità e all'evoluzione degli importi recuperabili.

Per consultare l'indirizzo, cliccare qui.

4.11. EBA: pubblicate le Q&A sui costi del personale ai sensi del DORA

Tutti gli operatori

Con Q&A n. 7439/2025, EBA ha chiarito quali costi del personale siano da considerarsi parte dei "costi del personale" ai sensi dell'art. 18, par. 1, lett. f), del DORA e devono pertanto essere riportati come parte dei costi e delle perdite diretti e indiretti lordi di eventuali incidenti informatici.

Per determinare l'impatto economico di un incidente correlato alle ITC, ai sensi dell'articolo citato, devono essere presi in considerazione "i costi del personale, compresi i costi associati alla sostituzione o al trasferimento del personale, all'assunzione di personale supplementare, alla retribuzione degli straordinari e al recupero delle competenze perse o compromesse".

Tali costi, ai sensi dell'art. 4, lett. e), del Regolamento Delegato (UE) 2025/301, devono essere riportati nella relazione finale, conformemente all'art. 19, par. 4, lett. c), del DORA.

Non vi sono ulteriori specifiche per quanto riguarda i costi del personale imputati che non comportano direttamente un deflusso monetario, né è chiaro se i costi del personale da considerare includano anche i costi del personale correlati indirettamente all'incidente.

Viene invece precisata l'esclusione dai costi, ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Regolamento Delegato (UE) 2024/1772, delle attività di formazione del personale volte a prevenire o ridurre al minimo le conseguenze di potenziali incidenti, in quanto costi necessari per la gestione quotidiana dell'attività.

EBA fa notare da ultimo che il Regolamento Delegato (UE) 2024/1772 non prescrive una metodologia di calcolo specifica per questi costi: questa omissione riflette la complessità intrinseca e la variabilità delle strutture di costo tra le diverse entità e attività finanziarie.

Per consultare le Q&A, cliccare qui.

4.12. CRR: pubblicati i nuovi RTS sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale

Banca, SIM

In data 12 dicembre 2025, l'EBA ha pubblicato il progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul trattamento delle posizioni strutturali in valuta estera estera (structural FX positions), adottati ai sensi dell'art. 104-quater del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

La disposizione prevede che un ente che abbia deliberatamente assunto una posizione di rischio al fine di ottenere una copertura, almeno parziale, contro le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei propri coefficienti di capitale, possa, previa autorizzazione dell'autorità competente, escludere tale posizione dai requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, al ricorrere di specifiche condizioni.

La disciplina delle posizioni in cambi di natura strutturale è stata oggetto di interpretazioni divergenti tra le diverse giurisdizioni e istituzioni. Per superare tali discrepanze, l'EBA ha adottato linee guida sull'attuazione della disposizione nel 2020. I nuovi RTS assicurano maggiore chiarezza, coerenza e convergenza applicativa, mantenendo l'impostazione generale delle linee guida EBA ma introducendo miglioramenti mirati per un quadro più armonizzato e trasparente. Tra i profili più significativi:

- il calcolo della posizione aperta massima, con la possibilità per gli enti di considerare i soli requisiti patrimoniali per il rischio di credito quando questo rappresenta il principale fattore di variabilità dei coefficienti patrimoniali;
- chiarimenti sulle posizioni di rischio, con indicazioni operative su come escludere le posizioni di cambio dai requisiti patrimoniali;
- politiche per le valute illiquide, con disposizioni specifiche anche per le valute soggette a misure restrittive dell'Unione europea.

Per consultare il Progetto definitivo, cliccare qui.

4.13. Omnibus I: la Commissione UE pubblica le linee guida in materia di informativa di sostenibilità

Tutti gli operatori

In data 17 dicembre 2025, la Commissione Europea ha pubblicato delle linee guida volte a sostenere le parti interessate nella preparazione alla prima rendicontazione annuale prevista dalla tassonomia, in conformità al quadro semplificato che entrerà in vigore da gennaio 2026 (parte del pacchetto Omnibus I).

Il quadro semplificato, introdotto tramite il Regolamento delegato Omnibus sulla tassonomia adottato a luglio 2025, riduce significativamente gli oneri di rendicontazione per le imprese UE. Le linee guida, che si presentano sotto forma di una bozza di risposte alle domande frequenti (FAQ), forniscono indicazioni pratiche e tempestive sull'attuazione e l'interpretazione giuridica delle norme semplificate in materia di informativa di sostenibilità, prima della loro entrata in vigore.

L'adozione formale delle FAQ in tutte le lingue dell'UE è prevista per il primo trimestre del 2026, a seguito della pubblicazione del Regolamento delegato Omnibus nella Gazzetta Ufficiale.

Per consultare le linee guida, cliccare qui.

4.14. BCE: semplificazione delle procedure per il riacquisto di azioni proprie e le cartolarizzazioni

Banca

In data 19 dicembre 2025, la BCE ha pubblicato la propria guida sulla notifica di trasferimenti significativi del rischio e supporto implicito alle cartolarizzazioni, nell'ottica di semplificare le procedure per l'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di cartolarizzazione delle banche.

A partire da gennaio 2026, le banche potranno ricevere una risposta più rapida dalla BCE quando cercheranno di ridurre il proprio capitale riacquistando azioni o altri strumenti di capitale, o di ridurre i requisiti patrimoniali a seguito di un trasferimento significativo del rischio.

I processi più rapidi si applicheranno alle operazioni standardizzate: nonostante la rapidità del processo, tutti gli standard globali e la normativa europea continueranno ad applicarsi integralmente; mentre la procedura ordinaria, che prevede una valutazione più dettagliata dell'operazione e dei rischi connessi, continuerà ad applicarsi alle operazioni non ammissibili all'elaborazione accelerata. I due nuovi processi accelerati mirano a ridurre i tempi di approvazione a due settimane, rispetto agli attuali tre mesi.

La BCE continuerà a valutare l'adeguatezza dei quadri interni di governance, gestione del rischio e gestione del capitale delle banche, compresi gli stress test, per impedire che facciano eccessivo affidamento sui benefici patrimoniali generati dalle cartolarizzazioni e dall'elevato rischio di rollover creato dall'uso su larga scala di cartolarizzazioni sintetiche.

Per consultare la guida aggiornata, cliccare qui.

4.15. EBA: aggiornamento linee guida sulla riservatezza dei Paesi Terzi

CASP, Operatore Crypto

In data 22 dicembre 2025 l'EBA ha pubblicato l'aggiornamento delle proprie linee guida sull'equivalenza dei regimi di riservatezza e segreto professionale nei paesi terzi, con l'obiettivo di tutelare le informazioni riservate e consentire un'efficace cooperazione transfrontaliera in materia di vigilanza.

Le linee guida riviste ampliano l'ambito di applicazione rispetto alle linee guida del 2022 per riflettere i nuovi requisiti previsti dal Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR).

Le nuove indicazioni chiariscono i criteri per valutare se il regime di un Paese terzo offre garanzie comparabili a quelle europee, in particolare con riferimento alla gestione dei dati sensibili e la cooperazione tra autorità. Questo aggiornamento rafforza la trasparenza e la sicurezza nelle relazioni internazionali, favorendo una supervisione più efficace del settore finanziario.

Per consultare le linee guida, cliccare qui.

4.16. Consiglio UE: definita la propria posizione negoziale sull'Euro digitale

Tutti gli operatori

Il Consiglio UE ha definito la propria posizione negoziale su tre proposte di regolamento strettamente collegate, finalizzate da un lato a creare il quadro giuridico per una possibile introduzione dell'euro digitale e, dall'altro, a rafforzare e chiarire il regime del corso legale del contante in euro, assicurando coerenza tra le due forme di moneta pubblica.

Le proposte in questione sono:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale (2023/0212 – COD)
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento non appartenenti all'area dell'euro (2023/0211 – COD)
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (2023/0208 – COD).

Le proposte mirano complessivamente a rafforzare la moneta unica, adattandola all'evoluzione dei sistemi di pagamento, senza indebolire il ruolo del contante. L'euro digitale sarebbe concepito come strumento pubblico emesso dalla banca centrale, destinato a integrare il contante, e non a sostituirlo, offrendo a cittadini e imprese un mezzo di pagamento utilizzabile ovunque e in qualsiasi momento nella zona euro, sia per operazioni online sia offline.

La decisione finale sull'effettiva emissione spetterà comunque alla BCE, una volta completato l'iter legislativo; l'operatività potrebbe avvenire entro il 2029.

Accanto alla disciplina sull'euro digitale, il Consiglio ha definito la propria posizione su una seconda proposta volta a tutelare il contante in euro, che resta, secondo il diritto UE vigente, l'unica forma di moneta avente corso legale.

Per consultare la proposta di regolamento relativo all'istituzione dell'euro digitale, cliccare qui.

Per consultare la proposta di regolamento sulla fornitura di servizi in euro digitale, cliccare qui.

Per consultare la proposta di regolamento sul corso legale delle banconote e delle monete, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.